

Aggiornamento delle direttive per le connessioni degli impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale e attuazione delle disposizioni del decreto 2 marzo 2018

Documento di consultazione n. 361/2018/R/GAS

Osservazioni di Elettricità Futura

30 luglio 2018

Con il documento per la consultazione 361/2018/R/GAS l'Autorità illustra i propri orientamenti relativi all'aggiornamento delle direttive per le connessioni degli impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale (di cui all'Allegato A della delibera 46/2015/R/GAS), a seguito della cessazione del periodo di standstill (con il recepimento della norma EN 16723-1 e, in Italia, della UNI EN 16723-1) e per l'attuazione delle disposizioni del decreto 2 marzo 2018.

Il documento fa seguito al procedimento avviato con la delibera 239/2017/R/GAS, poi confluìta nella delibera 173/2018/R/GAS, ed al documento per la consultazione 484/2017/R/GAS.

ARERA, dopo una puntuale ricognizione del quadro di riferimento europeo e nazionale per la produzione ed immissione del biometano, illustra i propri orientamenti per l'aggiornamento dell'Allegato A alla deliberazione 46/2015/R/GAS, prevedendo in particolare che:

- i riferimenti da seguire per le specifiche di qualità del gas siano il decreto 18 maggio 2018, la norma UNI EN 16726 (per le componenti non previste dal decreto) e le norme UNI EN 16723-1 e UNI EN 16723-2 per le componenti specifiche del biometano (rispettivamente per immissione in rete gas ed autotrazione) e per le modalità operative di misura;
- le esigenze di restrizioni sull'immissione in consumo di talune tipologie di biometano (da gassificazione biomasse, da gas da discarica, da depurazione, da fanghi, da rifiuti) siano venute meno, in virtù del superamento del periodo di standstill e dell'assenza di limitazioni analoghe in altri Paesi europei.

Elettricità Futura, pur sottolineando nuovamente la complessità e l'impatto economico derivante dall'applicazione di specifiche di qualità più severe quali quelle introdotte dalle norme sopra elencate, conferma la posizione espressa in occasione della precedente consultazione, relativamente alla necessità di superamento sia del richiamo ai decreti 19 febbraio 2007 e 5 dicembre 2013, che, soprattutto, delle restrizioni all'immissione di alcune tipologie di gas.

A tal proposito, in particolare, l'Associazione ribadisce l'esigenza di stralciare quanto previsto dalla delibera 46/2015 circa la completa assenza nel biometano di componenti non regolate dal DM 19/2/2007 (terzo CONSIDERATO Del. 46/2015/GAS: *"il biometano da immettere in rete deve essere tecnicamente libero da tutte le componenti per le quali non siano individuati i limiti massimi dal predetto decreto 19 febbraio 2007 e che, a tal fine, devono essere effettuati controlli di qualità volti a verificare l'assenza dei componenti/elementi*

individuati nel rapporto tecnico UNI/TR 11537") e chiede, a tal fine, che venga precisato se l'obiettivo della presente consultazione sia effettivamente la sola modifica dell'allegato della delibera, così come indicato al punto 2.1, o, più auspicabilmente, il conseguente aggiornamento del testo della delibera stessa.

In relazione agli specifici quesiti della presente consultazione Elettricità Futura osserva quanto segue:

- S1. Osservazioni sulle specifiche di qualità per quanto concerne l'immissione in rete del biometano.*
- S2. Osservazioni su ipotesi di restrizioni all'uso di specifiche matrici in relazione a esigenze di tutela della salute pubblica.*
- S3. Osservazioni rispetto all'ipotesi di adozione di un piano di valutazione dei rischi.*
- S4. Osservazioni sull'ipotesi di predisporre specifiche linee guida sulle modalità di controllo dei parametri qualitativi del biometano.*
- S5. Osservazioni sull'ipotesi di affidare al CIG l'incarico di redigere le sopra richiamate linee guida.*

S1. Come già evidenziato nelle considerazioni introduttive, Elettricità Futura concorda con l'aggiornamento della delibera 46/2015/GAS con indicazione che i riferimenti da seguire per le specifiche di qualità del gas siano il decreto 18 maggio 2018, la norma UNI EN 16726, le norme UNI EN 16723-1 e UNI EN 16723-2, e il rapporto UNI/TR 11537. Il riferimento, in particolare, alla UNI EN 16726, potrebbe risultare ridondante, essendo le disposizioni in essa contenute in gran parte recepite dal Decreto 18 maggio 2018, e la stessa norma 16726 già richiamata dalla UNI 16723.

In relazione ai valori dei parametri indicati nelle norme sopra elencate, tuttavia, Elettricità Futura ribadisce come il rispetto di alcuni limiti, soprattutto per quanto riguarda i composti dello zolfo, richieda il ricorso a tecnologie molto costose, risultando non economicamente sostenibile per numerosi impianti ed imponendo, di fatto, standard di qualità del biometano superiori a quelli previsti per il metano fossile, nonostante la previsione di immissione di volumi di biometano in rete ben inferiori.

S2. L'Associazione condivide pienamente l'esigenza di superamento delle restrizioni d'uso di specifiche matrici, che limita fortemente lo sviluppo di nuovi impianti e di riconversione degli esistenti. Per quanto riguarda il richiamo alle restrizioni presenti in Francia, segnala come (probabilmente per un mero errore) sia citata la possibile esclusione del solo impiego di rifiuti "speciali", mentre dovrebbe semmai essere richiamata la pericolosità dei rifiuti, essendo la classificazione "speciale" unicamente legata alla tipologia di soggetto (non domestico) generatore del rifiuto.

S3. Si condivide inoltre l'ipotesi, attuata in altri Paesi, di introdurre specifici piani di valutazione dei rischi, purché siano chiaramente specificati i contenuti di tali piani, i soggetti responsabili della loro redazione, il carattere (vincolante o meno) di tali documenti, le tempistiche per la loro introduzione ecc.. e che, soprattutto, il richiamo ai piani non costituisca l'ennesimo ostacolo - nelle more dell'adozione degli stessi - all'avvio della produzione di biometano.

S4.-S5. In relazione al ruolo del Comitato Italiano Gas, Elettricità Futura riconosce le elevate competenze di CIG in materia e concorda con l'opportunità di affidare a quest'ultimo la redazione di specifici documenti, sottolineando in ogni caso l'importanza di una costante concertazione, su tutti i provvedimenti di interesse del settore, con gli operatori materialmente impegnati nello sviluppo di progetti di produzione di biometano in Italia.

S6. Osservazioni sulle ipotesi per la gestione della purificazione del biometano al fine di rispettare le specifiche previste dalla norma UNI EN 16723-2.

S7. Osservazioni sull'ipotesi di svolgere specifiche analisi costi-benefici per corroborare la scelta rispetto alla realizzazione degli impianti di purificazione necessari per il rispetto delle specifiche previste dalla norma UNI EN 16723-2.

S6.-S7. Elettricità Futura ritiene, in accordo con gli orientamenti della stessa Autorità, che imporre direttamente ai produttori di biometano l'adozione di soluzioni tecnologiche per la purificazione del gas in grado di rispondere a requisiti di qualità più stringenti, risulti non solo oneroso, ma anche scarsamente utile, posta la diluizione del biometano con l'altro gas presente in rete.

Pur comprendendo l'esigenza di gestire le differenze tra le specifiche del gas per immissione in rete ed autotrazione, si ritiene che l'imposizione di maggiori oneri di purificazione - che, peraltro, andrebbe in senso contrario alla volontà di agevolare l'impiego di biometano in autotrazione - potrebbe essere riconsiderata a valle di specifiche analisi costi/benefici, anche in funzione dell'evoluzione dei volumi di biometano in gioco.

S8. Osservazioni rispetto alle ipotesi per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 10 del decreto 2 marzo 2018.

S9. Osservazioni specifiche rispetto alle modalità di misura nel caso di utilizzo di carri criogenici che trasportano il biometano in forma liquida, anche in considerazione del fatto che la misura del PCI del biometano liquido non può essere effettuata in continuo ma richiede degli spillamenti.

S10. Osservazioni rispetto all'ipotesi, in relazione alla misura nel caso di utilizzo di carri criogenici, di un valore standard di riferimento per il PCI, in particolare rispetto all'ipotesi di fare riferimento per la massa volumica e per il potere calorifico inferiore ai valori definiti nell'Allegato I del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche e integrazioni.

S8.-S9.-S10. Nessuna specifica osservazione.

«»